



Regolamento concernente le opere di premunizione

Art. 1. Delega ai consorzi.

Conformemente alla legge comunale sul promuovimento delle opere pubbliche e alla relativa legislazione cantonale e federale, il Comune provvede alle opere di premunizione, delegandone l'esecuzione ai consorzi.
Statuti e regolamenti consorziali vanno approvati dal Consiglio comunale.

Art. 2. Piani con preventivo, annuncio.

Il Consiglio comunale annuncia ogni opera di premunizione alle competenti autorità cantonali per l'allestimento dei piani e preventivi e per lo stanziamento dei sussidi statali.

Art. 3. Sovvenzione.

Soltanto opere di premunizione sovvenzionate dalla Confederazione e dal Cantone possono usufruire della sovvenzione comunale.
Il contributo comunale annuo per opere di premunizione non può superare 20'000.-- franchi.
Annualità non utilizzate possono essere riservate per anni successivi.

Art. 4. Finanziamento.

Dedotti i sussidi statali e comunali ed eventuali contributi di terzi, le spese di costruzione delle opere saranno ripartite secondo le norme fissate dalla commissione per i contributi dei partecipanti alle opere pubbliche (commissione del comprensorio).
In merito fa stato la relativa ordinanza cantonale.

Art. 5. Ripartizione delle spese

La commissione del comprensorio definisce l'interessenza e fissa la ripartizione delle spese di costruzione basandosi sul preventivo.
Contro le decisioni di questa commissione si può ricorrere al Piccolo Consiglio, conformemente all'ordinanza cantonale concernente il contenzioso amministrativo.

Art. 6. Scioglimento dei consorzi e trapasso al Comune.

Collaudate, conteggiate e approvate le opere, i consorzi saranno sciolti; ad essi subentra il Comune.

Art. 7 Manutenzione

Al Comune spetta la manutenzione delle opere che dai consorzi sono passate in suo possesso, in conseguenza dello scioglimento del consorzio oppure perché singoli lotti sono stati collaudati, conteggiati e approvati, conformemente alla

legge comunale sul promuovimento delle opere pubbliche.
In caso di rifacimento parziale o completo di opere del genere, le spese saranno ripartite tra gli interessati, secondo le norme dell'art. 5.

Art. 8. Opere esistenti.

Con l'accettazione del presente regolamento, le opere di premunizione esistenti e conteggiate che appartengono ancora a consorzi passano in possesso del Comune.

Art. 9. Custodia delle acque.

Le acque raccolte e condotte in qualsiasi modo e per qualsiasi uso devono essere utilizzate e sorvegliate in modo che non possano recare danno di sorta né al Comune né ai privati.

Le acque di irrigazione dei fondi e quelle deviate per attraversare vie o sentieri, si ricondurranno tempestivamente al corso normale.

Art. 10. Sorveglianza.

Le opere di premunizione contemplate in questo regolamento sono poste sotto la cura e sorveglianza dell'ispettorato forestale e stradale comunale.

Art. 11. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le relative disposizioni emanate anteriormente, in particolare il "Regolamento di polizia pella cura e custodia delle acque del Comune di Brusio del 2 giugno 1901".

Presentato all'Assemblea comunale del 27 gennaio 1963.